**Codice Identificativo Nazionale** **(CIN)**

L’art. 13-ter del Decreto-legge n. 145 del 2023 impone dal 1° gennaio 2025 l'obbligo di ottenere un **Codice Identificativo Nazionale** (CIN) per le locazioni turistiche, le locazioni brevi e le strutture turistico-ricettive, comprese le aziende agrituristiche che offrono servizi di ospitalità.

La norma è finalizzata ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità.

Il CIN viene rilasciato dal Ministero del Turismo e può essere richiesto accedendo alla piattaforma (<https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/> ) tramite SPID o CIE, e completare l'istanza dopo aver verificato i dati relativi alla tua struttura o locazione.

Si consiglia di prendere visione del documento allegato pubblicato dal Mitur per la richiesta del CIN.

Il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone l’obbligo di esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) deve essere esposto e utilizzato nei seguenti modi:

1. *all'esterno della struttura:* il CIN deve essere visibilmente esposto all'esterno dello stabile in cui è situato l'immobile o la struttura turistico-ricettiva. Per quanto riguarda le targhe bisogna tener conto degli obblighi per la loro l’esposizione come il materiale della targa e font e per tale motivo si consiglia la consultazione con l’assessorato regionale del turismo.
2. *negli annunci pubblicitari:* il CIN deve essere indicato in ogni annuncio pubblicato e comunicato, sia online che offline, riguardante la locazione turistica o la struttura ricettiva. Sarà quindi necessaria la modifica negli annunci, nei siti personali, negli opuscoli e nei bigliettini da visita.

In entrambi i casi il codice deve essere predisposto come di seguito:

|  |  |
| --- | --- |
| Nome Agriturismo …………**CIN sequenza alfanumerica** | Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, logo  Descrizione generata automaticamente |

Occorre porre attenzione anche ai siti di intermediazione. Chiunque gestisca portali telematici (ad esempio Unioni o Federazioni che hanno inserito nel loro portale le strutture agrituristiche) o attività di intermediazione immobiliare deve includere il CIN negli annunci relativi alle unità immobiliari destinate alla locazione turistica o alla struttura ricettiva. Quindi si ricorda di farsi comunicare dagli agriturismi i relativi CIN (altrimenti non possono essere visibili nei relativi siti di intermediazione/pubblicitari).

**Il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025,**

La mancata richiesta può comportare una sanzione pecuniaria **da euro 800 a euro 8.000**, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

L'omessa esposizione o indicazione del CIN può comportare sanzioni amministrative **da 500 euro a 5.000 euro.**